



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

n. 15 del 18-05-2022

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SUL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONE MEZZI PUBBLICITARI. - LEGGE 160/Z019 - ARTICOLO 1, COMMI 816-836 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L'anno **duemilaventidue** il giorno **diciotto** del mese di **Maggio** a partire dalle ore **17:00**, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta il **ORNELLA STEFANELLI** in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenze	Cognome e Nome	Presenze
CACI SERGIO	Presente	SOCCIARELLI EMANUELA	Assente
BENNI LUCA	Presente	VALENTINI FABIO	Presente
NARDI SILVIA	Assente	BERNACCHINI EMANUELE	Presente
CORONA GIOVANNI	Presente	LUCHERINI ALESSANDRO	Presente
FEDELE MARCO	Assente	CORNIGLIA FRANCESCO	Assente
STEFANELLI ORNELLA	Presente	SACCONI ELEONORA	Presente
MAZZONI QUINTO	Presente		

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCELLO SANTOPADRE**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il **ORNELLA STEFANELLI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

E' presente in qualità di verbalizzante **LISSETTA D'ALESSANDRI**.

La seduta è pubblica.

Punto all'ordine del giorno n.2

DELIBERA n. 15 del 18-05-2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;

PREMESSO che il comma 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 prevede che:

- Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
- Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
- I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

CHE, pertanto, il mantenimento o soppressione del Servizio di Pubbliche affissioni è rimesso all'autonoma decisione del Comune, come anche indicato dalla nota interpretativa IFEL del 25 febbraio 2021;

RILEVATO che la norma vigente non pone vincoli stringenti in ordine alle modalità di svolgimento delle pubbliche affissioni e concede ampia libertà di riorganizzazione e rimodulazione del servizio con la sola obbligatorietà del servizio minimo per le cosiddette "comunicazioni garantite", ovvero quelle contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, senza obbligo di curare il servizio ma garantendo anche l'affissione diretta da parte dei privati;

TENUTO CONTO che, in base ad intervenute ulteriori valutazioni sul tema, in particolare fenomeni di "digital divide" che non permettono ad ampie fasce della cittadinanza di accedere ai contenuti pubblicati nei siti internet istituzionali, il servizio di pubbliche affissioni appare tutt'ora attuale e meritevole di mantenimento nella sua funzione comunicativa;

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28 aprile 2021
 DELIBERA n. 15 del 18-05-2022

con la quale è stato istituito, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, in esecuzione dei dispositivi contenuti nella Legge n. 160/2019 il Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico ed esposizione mezzi pubblicitari e contestualmente approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1, commi 816-836, composto di n. 72 Articoli, comprensivo dell'allegato "Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici", riportato nello stesso provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);

VISTA la proposta di modifica al TITOLO V del "Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione all'occupazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)", approvato con D.C.C. n. 10 del 28/04/2021";

<pclass=msonormal style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:normal">

RILEVATO che nella suddetta proposta vengono garantite all'utenza un numero di uscite mensili a carico del Comune o del concessionario del servizio, per l'anno di riferimento, pari alla capacità di copertura dei costi del servizio stesso con la media del gettito delle affissioni dell'ultimo quinquennio e che – ove si presentino ulteriori richieste – viene consentita l'affissione diretta da parte dei privati a fronte di una tariffa del canone per le affissioni ridotta; CHE in tal caso è stata anche prevista la facoltà dell'istante di richiedere il servizio affissioni comunale a suo totale onere e costo, determinato, per ciascuna uscita, dal costo che il Comune sostiene a seguito di aggiudicazione del servizio a soggetto operativo esterno;

DATO ATTO che la determinazione del numero delle uscite, il cui costo è a carico dell'Ente o del concessionario, è attribuita alla Giunta Comunale che le ratifica unitamente alla deliberazione di approvazione/conferma delle tariffe per l'anno di riferimento;

DATO ATTO che è intendimento di questa Amministrazione mantenere il Servizio di Pubbliche affissioni, così come riorganizzato e rimodulato nella proposta, posta in allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di modifica e integrazione al "TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI" del "Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione all'occupazione o esposizione pubblicitaria" approvato con D.C.C. n. 10 del 28/04/2021;

PRECISATO che le modifiche apportate risultano nel testo di cui all'allegato A), che riporta in estratto il TITOLO V del regolamento con evidenziate in grassetto le parti aggiunte e barrate quelle eliminate;

VISTO il D.L. 16/07/2020, n. 76, ss.mm.ii., recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", in vigore dal 15 dicembre 2021;

DATO ATTO che Il Titolo IV (sulle semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy) del medesimo decreto-legge è strutturato in 4 Capi, dove il III (green economy) ricomprende l'articolo 57, rubricato "Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici";

CHE in tale articolo viene definita e disciplinata, tra l'altro, la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in apposite aree di sosta aperte al pubblico, stabilendo per queste il principio del libero accesso non discriminatorio e prevedendo semplificazioni per la relativa realizzazione al fine di favorire la diffusione di veicoli alimentati ad energia elettrica;

RICHIAMATO l'art. 57, comma 9 del sopra emarginato decreto-legge, che consente ai comuni la previsione di riduzione o l'esenzione del canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile;

CONSIDERATA la necessità di limitare le emissioni di inquinanti dei veicoli anche supportando lo sviluppo di una mobilità sostenibile attraverso l'uso di veicoli puliti e ad emissioni zero, contemplando l'installazione di un adeguato numero di colonnine elettriche sul territorio comunale;

RITENUTO, nell'ambito e in adesione alle politiche ecologiche Nazionali ed Europee, di esentare dal pagamento del canone unico patrimoniale, dette tipologie di occupazioni qualora erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile e agevolare – in via transitoria, per il periodo strettamente necessario alla diffusione di tali veicoli– le infrastrutture di ricarica elettrica che erogano energia di provenienza non certificata da fonti rinnovabili;

DATO ATTO che con L. 17-12-2021 n. 215 di conversione e modifica del decreto-legge

DELIBERA n. 15 del 18-05-2022

21/10/2021, n. 146, all'art. 14-quinquies è stata data interpretazione autentica al comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativamente alle occupazioni di suolo pubblico per la fornitura di servizi di pubblica utilità e che si ritiene, pertanto, opportuno integrare l'art. 35 del più volte richiamato regolamento comunale, aggiornandolo con l'inserimento della novella interpretazione;

VISTA, pertanto, la proposta di modifica e integrazioni al TITOLO IV – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI del Regolamento comunale sopra richiamato, posta in allegato B) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, che riporta in estratto gli art. 33, 34 e 35 del medesimo titolo, con evidenziate in grassetto le parti aggiunte e barrate quelle eliminate, e ritenuto approvarla;

CONSIDERATO che l'art. 57, del D.L. 16/07/2020, n. 76, ss.mm.ii. criterizza anche gli adempimenti e il procedimento relativo alle istanze per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica elettrica e che si ritiene opportuno integrare, nelle more dell'approvazione dello specifico regolamento di cui al comma 16 del medesimo articolo, il TITOLO VII – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE, art. 51 comma 1;

RITENUTO altresì di integrare e modificare il comma 4 del medesimo articolo, allineandolo alla riduzione proposta in all'allegato B) al presente provvedimento, art. 34;

PRESO ATTO, quindi, della proposta di modifica e integrazioni al TITOLO VII – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE del più volte richiamato Regolamento comunale, posta in allegato C) alla presente deliberazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale, che riporta in estratto l'art. 51 del medesimo titolo, con evidenziate in grassetto le parti aggiunte e barrate quelle eliminate;

RAVVISATA, quindi, la necessità di modificare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizioni pubblicitaria, mantenendo il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente, così come previsto e consentito dall'art. 1 comma 817 della L. 160/2019;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale, così come modificato e integrato, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2022;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov ;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che le modifiche al regolamento oggetto della presente deliberazione e la sua nuova stesura non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

DATO ATTO che in ragione della natura patrimoniale di diritto pubblico del Canone in oggetto, la competenza per la determinazione delle tariffe è attribuita alla Giunta Comunale;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL.

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali e che, pertanto, per i predetti enti è autorizzato l'esercizio

provvisorio fino alla medesima data del 31 maggio 2022;

- il Decreto Legislativo 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI, altresì, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, Prot. N. 14487 del 16/05/2022, rilasciato ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le modifiche e integrazioni al *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28 aprile 2021, così come proposte e titolate, in estratto, nei seguenti allegati, tutti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Allegato A) – Proposta di modifica e integrazioni al TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI;
 - Allegato B) – Proposta di modifica e integrazioni al TITOLO IV – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI;
 - Allegato C) – Proposta di modifica e integrazioni al TITOLO VII – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE;
3. di dare atto le suddette proposte di modifiche integrazioni portano evidenziate in grassetto le parti aggiunte e barrate quelle eliminate;
4. di dare atto, altresì che la stesura definitiva del Regolamento comunale in argomento, aggiornato con le modifiche e integrazioni approvate in questa sede, posta in Allegato 1) alla presente deliberazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
5. <pclass=msonormal style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;</pclass=msonormal>
6. di stabilire che le nuove disposizioni e modifiche al Regolamento del canone unico in argomento, decorrono dal 1° gennaio 2022, ai sensi del l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388;

</pclass=msonormal>

Procedutosi alla votazione per appello nominale, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta approvata con voti unanimi favorevoli.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese per appello nominale, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO E FINANZIARIO.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SETTORE II - ECONOMICO E FINANZIARIO sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 13-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 16-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE
F.TO D'ALESSANDRI
LISETTA

IL PRESIDENTE
F.TO ORNELLA STEFANELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MARCELLO SANTOPADRE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LISETTA D'ALESSANDRI
